



Corte D'Appello di L'Aquila

Sezione Civile

Reg. Gen. N.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Civile, composta dai seguenti magistrati:

<i>Dr. Ciro MARSELLA</i>	<i>Presidente rel. est.</i>
<i>Dr.ssa Barbara DEL BONO</i>	<i>Consigliere</i>
<i>Dr.ssa Mariangela FUINA</i>	<i>Consigliere</i>

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. R.G. ed
assegnata a sentenza all'udienza tenutasi con modalità cartolare in data
12 settembre 2023, vertente

TRA

rappresentata e difesa dall'avv.

., come da procura in atti

APPELLANTE-APPELLATA INCIDENTALE

E

rappresentati e difesi dall'avv.
come da procura in atti

APPELLATI-APPELLANTI INCIDENTALI

oggetto: appello avverso la sentenza n. _____ 1 pubblicata dal Tribunale
di Pescara in data 27 aprile 2021

RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO

La Banca _____ ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe nelle parti in cui, rispettivamente: a) ha dichiarato la nullità parziale del contratto di mutuo fondiario stipulato, in data 31.12.2004, da _____ e _____ con l'allora _____ ritenendo invalido il tasso variabile in esso pattuito per aver subito - nell'arco temporale dal 29.09.2005 al 30.05.2008 - gli effetti distorsivi derivanti dalla manipolazione del parametro Euribor, così come accertata dalla decisione del 4 dicembre 2013 della Commissione Antitrust UE; b) per l'effetto, ha rideterminato il dare-avere tra le parti applicando, per il predetto periodo temporale, in luogo del tasso contrattuale, il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 comma settimo TUB, con la conseguente accertata esistenza di una posta creditoria di € 7.272,08 in favore dei mutuatari e corrispondente debito residuo ricalcolato di € 66.344,48 al 31.03.2017; c) infine, ha condannato la Banca medesima a predisporre un nuovo piano di ammortamento che tenesse conto del suddetto accertato credito.

In primo grado, ... e ... premesso di aver in effetti stipulato con l'allora ..., in data 31.12.2004, un contratto di mutuo ipotecario per l'importo di € 110.000,00, avevano addotto l'indeterminatezza delle condizioni economiche applicate al contratto, asserendo la sussistenza di difformità tra l'ISC/TAEG dichiarato nel contratto e quello applicato in concreto, con la conseguente necessità di sostituzione del tasso contrattuale con quello previsto all'art.117 comma settimo TUB; nonché l'usura ab origine del rapporto, verificatasi per effetto della previsione di un compenso di anticipata estinzione del rapporto, con la conseguente necessità di convertire il mutuo da oneroso in gratuito ex art. 1815 c.c..

Pertanto, gli attori anzidetti avevano chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

“ Nel merito:

Voglia il Tribunale, in accoglimento integrale della domanda:

- 1. Accertare e dichiarare che, per le motivazioni esposte in narrativa, il mutuo oggetto di lite è affetto da usura, anatocismo, nullità di clausole per violazione di norme imperative e indeterminatezza dell'oggetto e che quindi non sono dovute le somme portate dal piano di ammortamento, dovendo ritenersi la gratuità del mutuo ex art. 1815 comma II cc e detrarsi le cifre risultanti in perizia;*
- 2. In subordine, si chiede la declaratoria di nullità della clausola riguardante l'indicazione dell'ISC, del TAE e del TAN per violazione dell'art. 117.VI T.U.B. con conseguente applicazione del tasso minimo dei BOT in luogo degli interessi convenzionali;*

3. *In conseguenza di quanto sopra e per le ragioni di nullità e indeterminatezza del credito e di violazione del principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto indicate in narrativa, dichiarare l'inadempimento contrattuale della Banca e, operate le compensazioni del caso, e comunque il ricalcolo secondo giustizia, disporre la prosecuzione del contratto;*

4. *Dichiarare in ogni caso l'eccessiva onerosità della pattuizione in caso di mora ed operare le riduzioni ad equità del caso;*

5. *Con ogni riserva di tutela e di separata quantificazione di danno anche in diversa sede e salva la facoltà dell'Ufficio di trasmissione degli atti alla Procura competente.*

6. *Con condanna al rimborso dei costi di perizia e mediazione sostenuti e documentati.*

7. *Con condanna di parte convenuta al pagamento di spese e competenze di lite ai sensi degli artt. 91, 96 comma I o comunque 96, comma III cpc.*

Con vittoria di spese e competenze di lite ai sensi del D.M. 55/2014, rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge sulle somme imponibili".

Si costituiva in giudizio la UBI Banca s.p.a., la quale contestava l'ammissibilità e la fondatezza della domanda attorea, chiedendone il rigetto.

In particolare, la Banca adduceva la correttezza dell'ISC/TAEG indicato in contratto; l'inesistenza delle asserite generiche ipotesi di usura pattizia, stante anche l'irrilevanza della commissione di estinzione anticipata ai

fini della verifica dell'usura medesima; la perfetta regolarità delle pattuizioni economiche contenute nel mutuo oggetto di causa.

Indi, acquisitasi la documentazione prodotta dalle parti, espletatasi la CTU contabile chiesta dagli attori e depositatasi la relazione integrativa disposta dal Tribunale, la causa veniva assegnata a decisione.

°*°*°*°*°*°*

In motivazione, il giudice di prime cure – per quanto qui interessa ai fini dello scrutinio dell'appello principale – ha ritenuto in buona sostanza che, per affermarsi l'illegittimità del tasso pattuito in contratto, non occorre alcun collegamento causale, neppure in termini di sola consapevolezza, tra la Banca convenuta e le intese anticoncorrenziali a monte che avevano comportato l'alterazione del tasso Euribor, essendo sufficiente la mera oggettiva contaminazione del tasso applicato rispetto alle pratiche anticoncorrenziali accertate della decisione della Commissione UE del 4.12.2013.

In proposito, difatti, la sentenza gravata così si esprime: *<La circostanza comunque che non vi sia prova che alla grave attività di alterazione del tasso di riferimento l'istituto qui parte processuale abbia concretamente partecipato, non può assumere alcuna rilevanza in questo ambito ripetitorio, rilevando viceversa solo l'oggettiva contaminazione, in punto di vizio costituito dalla violazione delle disposizioni nazionali ed europee in materia di concorrenza, del tasso comunque dallo stesso praticato, quale effetto diretto di quella criminosa alterazione posta in essere da operatori "paralleli">*.

Indi la sentenza gravata – per quanto qui interessa ai fini dello scrutinio dell'appello incidentale, di cui si dirà – ha disconosciuto sia la

discrepanza fra il TAEG indicato in contratto e quello effettivamente applicato, sia il fenomeno anatocistico collegato al piano di rimborso del mutuo e derivato dal piano di ammortamento alla francese.

La Banca appellante ha censurato la sentenza gravata in forza dei seguenti motivi:

§1. Violazione e/o falsa applicazione del principio dispositivo e/o dell'onere della prova incombente sugli attori, per avere il Tribunale acquisito ex officio la decisione della Commissione Antitrust UE del 04.12.2013, altrimenti non prodotta dagli appellati; nonché per aver ritenuto, in difetto di qualsiasi elemento probatorio, sussistente una connessione tra il mutuo impugnato e l'intesa concorrenziale a monte finalizzata a manipolare il tasso Euribor.

Con tale primo motivo, la Banca appellante censura la sentenza di primo grado per non aver valorizzato la mancata produzione in giudizio, da parte dei mutuatari, di documentazione utile a dimostrare l'esistenza e l'illiceità dell'intesa anticoncorrenziale finalizzata alla manipolazione del tasso Euribor, nonché di qualsiasi elemento probatorio idoneo a collegare il mutuo in questione al non provato accordo di cartello a monte.

§2. Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2 e 33 della Legge n. 287 del 10 ottobre 1990 e dell'art. 101 comma secondo del TFUE, per aver ritenuto applicabile tale normativa al contratto di mutuo de quo, del tutto estraneo all'accordo di cartello censurato dalla commissione antitrust UE; nonché per aver ritenuto i mutuatari, terzi rispetto al detto accordo di cartello, legittimati a dolersi

di asserite violazioni anticoncorrenziali poste in essere da imprese bancarie estranee al presente giudizio.

Con tale secondo motivo, la Banca appellante censura la sentenza per aver ritenuto applicabile al contratto di mutuo la sanzione della nullità prescritta dalla normativa antitrust esclusivamente avverso le intese a monte lesive della concorrenza e non già nei confronti dei contratti conclusi da soggetti terzi del tutto estranei a dette intese.

Al riguardo, assume la Banca che né la legislazione nazionale, né quella comunitaria, prevedono una fattispecie di nullità dei contratti stipulati a valle tra le imprese bancarie ed i loro clienti finali, dato che l'art. 33 della Legge antitrust e il comma 2 dell'art. 101 TFUE prevedono esclusivamente la nullità degli accordi a monte restrittivi della libera concorrenza.

Infatti, la sanzione della nullità prevista dagli artt. 2 comma terzo e 33 della L. n. 287 del 10 ottobre 1990 riguarda esclusivamente le intese tra imprese "che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante" e non si applica, invece, ai contratti conclusi dalle imprese estranee alle richiamate intese con i propri clienti.

Parimenti, il secondo comma 2 dell'art.101 del TFUE prevede la nullità degli "accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno", ma nulla prevede in ordine agli effetti che possano prodursi

sugli accordi conclusi a valle da imprese non partecipanti all'accordo di cartello.

Pertanto, la Banca appellante ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

“In parziale riforma della sentenza n. 521 del 2021 pubblicata il 27.04.2021 (Rep. n.) nel procedimento rubricato al numero R.G. emessa dal Tribunale di Pescara, nella persona del G.U. dott., Voglia l'adita Corte d'Appello, accertata e dichiarata la piena legittimità e validità della clausola relativa alla determinazione degli interessi con rinvio all'indice Euribor contenuta nel contratto di mutuo oggetto di causa, rigettare ogni avversa domanda siccome inammissibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto.

Con vittoria di spese e competenze di causa per entrambi i gradi di giudizio”.

Si sono costituiti I e, i quali hanno contestato in modo diffuso ed analitico i motivi di gravame proposti dalla Banca; hanno proposto altresì appello incidentale avverso la sentenza di primo grado, censurando la stessa per non aver considerato sia la discrepanza fra il TAEG indicato in contratto e quello effettivamente applicato; sia il fenomeno anatocistico collegato al piano di rimborso del mutuo e derivato dal piano di ammortamento alla francese.

Pertanto, gli stessi hanno formulato le seguenti conclusioni:

“Si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila voglia rigettare l'appello principale avverso la sentenza n. del Tribunale di

Pescara Chieti in quanto infondato in fatto e in diritto; in via incidentale, in parziale riforma della sentenza impugnata, voglia:

- 1. Accertare e dichiarare che, per le motivazioni esposte in narrativa, il mutuo oggetto di lite è affetto da usura, anatocismo, nullità di clausole per violazione di norme imperative e indeterminatezza dell'oggetto e che quindi non sono dovute le somme portate dal piano di ammortamento, dovendo ritenersi la gratuità del mutuo ex art. 1815 comma II cc e detrarsi le cifre risultanti in perizia;*
- 2. In subordine, si chiede la declaratoria di nullità delle clausole regolative degli interessi corrispettivi per violazione dell'art. 117.VI T.U.B., della normativa e della giurisprudenza comunitaria citata in narrativa, con conseguente applicazione del tasso minimo dei BOT in luogo degli interessi convenzionali o in subordine applicando il tasso contrattuale correttamente ricostruito e non manipolato;*
- 3. In conseguenza di quanto sopra e per le ragioni di nullità e indeterminatezza del credito e di violazione del principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto indicate in narrativa, dichiarare l'inadempimento contrattuale della Banca e, operate le compensazioni del caso, e comunque il ricalcolo secondo giustizia, disporre la prosecuzione del contratto;*
- 4. Con condanna al rimborso dei costi di perizia e mediazione sostenuti e documentati.*
- 5. Con condanna di parte convenuta al pagamento di spese e competenze di lite in favore del sottoscritto procuratore antistatario per entrambi i gradi di giudizio.*

All'udienza del giorno 12 settembre 2023, celebrata con le modalità della trattazione cartolare, la causa è stata assunta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

=====

Il primo motivo dell'appello principale della Banca – costituito dalla violazione e/o falsa applicazione del principio dispositivo e/o dell'onere della prova incombente sugli attori, per avere il Tribunale acquisito ex officio la decisione della Commissione Antitrust UE del 04.12.2013, altrimenti non prodotta dagli odierni appellati; nonché dall'aver ritenuto, in difetto di qualsiasi elemento probatorio, sussistente una connessione tra il mutuo impugnato e l'intesa concorrenziale "a monte" finalizzata a manipolare il tasso Euribor – ed il secondo motivo dell'appello principale medesimo – costituito dalla violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2 e 33 della Legge n. 287 del 10 ottobre 1990 e dell'art. 101 comma secondo del TFUE, per aver ritenuto applicabile tale normativa al contratto di mutuo de quo, del tutto estraneo all'accordo di cartello censurato dalla commissione antitrust UE; nonché per aver ritenuto i mutuatari, terzi rispetto al detto accordo di cartello, legittimati a dolersi di asserite violazioni anticoncorrenziali poste in essere da imprese bancarie estranee al presente giudizio – sono suscettibili di trattazione congiunta, siccome involgenti questioni chiaramente connesse fra loro.

Ciò posto, i motivi stessi appaiono sorretti da adeguato fondamento logico-giuridico, per le ragioni che si va a spiegare.

Al riguardo, deve premettersi che – come evidenziato dalla Banca medesima – il primo giudice assegnava al CTU incaricato anche il

quesito, attinente peraltro a questione non dedotta dagli attori, avente ad oggetto la verifica dell'eventuale riconducibilità temporale del contratto de quo agli effetti derivanti dalla decisione della Commissione UE 4.12.2013 in materia di tassi Euribor e, in ipotesi affermativa, l'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB per il relativo periodo.

L'ausiliario, col proprio elaborato peritale, in risposta al quesito anzidetto, escludeva che il mutuo in questione potesse aver subito gli effetti distorsivi derivanti dalla manipolazione del tasso Euribor accertata dalla decisione della Commissione UE del 04.12.2013, affermando testualmente quanto segue: "considerato che il mutuo in esame è stato stipulato in data 31.12.2004 e che non risulta provata, inoltre, l'esistenza di un collegamento funzionale tra le presunte intese restrittive della concorrenza a monte ed il contratto concluso a valle con l'Istituto di credito convenuto, si può affermare che lo stesso non è oggetto degli effetti derivanti dalla Commissione UE del 04.12.2013 in materia di tassi Euribor" (cfr. pag. 4 dell'elaborato peritale).

Senonché, alla successiva udienza del 19.11.2019, il Tribunale assegnava al CTU un ulteriore quesito integrativo, volto a ricondurre il tasso Euribor al tasso ex art. 117 comma settimo TUB per il periodo temporale oggetto della citata decisione.

L'Ausiliario, quindi, depositava la propria relazione integrativa, dalla quale si desumeva che, applicandosi il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB per il periodo dal 29.09.2005 al 30.05.2008 al piano di ammortamento del rapporto di mutuo de quo, si sarebbe determinato un minor importo dovuto per capitale ed interessi di € 7.272,08 da parte dei mutuatari, con

debito residuo ricalcolato al 31.03.2017 in € 66.344,48 (cfr. pag. 4 della relazione integrativa del CTU).

Di conseguenza, il primo giudice, recependo in sentenza la risposta fornita dall'ausiliario al detto quesito integrativo, in parziale accoglimento della domanda proposta dai mutuatari, ha dichiarato d'ufficio la nullità parziale del contratto di mutuo impugnato – più precisamente, del tasso d'interesse utilizzato dalle parti nel periodo dal 29.09.2005 al 30.05.2008 di cui alla citata decisione della Commissione UE – ed ha quindi accertato che, applicando il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB nel citato periodo, il piano di ammortamento ricostruito fino alla data della citazione ha comportato un minor importo dovuto dai mutuatari, per capitale ed interessi, pari ad € 7.272,08, con la conseguente condanna della Banca a predisporre un nuovo piano di ammortamento che tenesse conto di quanto accertato.

Ma tale capo della sentenza non regge a fronte delle censure contenute nel primo e secondo motivo di appello principale.

Invero – in disparte la mancata produzione in giudizio da parte dei mutuatari di documentazione utile a dimostrare l'esistenza e l'illiceità dell'intesa anticoncorrenziale finalizzata alla manipolazione del tasso Euribor, nonché di qualsiasi elemento probatorio idoneo a collegare il mutuo impugnato al non provato accordo di cartello a monte – l'assunto del primo giudice, che fa discendere automaticamente la nullità della clausola di richiamo all'indice Euribor per il solo fatto che la medesima ha trovato applicazione nel periodo storico oggetto di manipolazione del richiamato parametro, non può essere condiviso, alla luce delle

considerazioni già espresse da questa Corte in precedenti decisioni rese in materia, cui si intende dare continuità.

In particolare, questa Corte, con la sentenza n. 109 del 2021, confermativa di quanto già ritenuto con la sentenza n. 1048/2020, aveva affermato quanto segue:

“a) l’intesa quand’anche illecita, secondo quanto stabilito dall’art. 101 trattato UE, comporta unicamente una responsabilità di tipo risarcitorio;

b) l’orientamento interpretativo, secondo cui andrebbe comunque dichiarata la nullità, dovendosi individuare la prova (atipica) della manipolazione dell’Euribor nella decisione della Commissione Europea del 4.12.2013 ed a nulla rilevando la mancata partecipazione della Banca mutuataria “al cartello”, non è condivisibile in quanto: [...]

- né la legislazione comunitaria né quella interna prevedono la nullità dei contratti a valle tra intermediari e clienti finali;

- la decisione della Commissione Europea del dicembre 2013 è chiaramente rivolta ad una cerchia di soggetti;

- i divieti che si rinvengono nella normativa antitrust non sono destinati ad incidere sul contenuto degli atti negoziali, ma riguardano unicamente il comportamento posto in essere dai soggetti che hanno operato a monte;

- è da escludersi l’esistenza di una forma di collegamento funzionale tra l’intesa anticoncorrenziale e il singolo negozio a valle;

- va privilegiato in ogni caso il principio dell’autonomia negoziale di ciascun singolo rapporto [...].”

Tale indirizzo giurisprudenziale risulta seguito da questa Corte anche nella più recente sentenza n. 648/2021, la quale ha così affermato:

“ Su tale questione questo Collegio si è già più volte pronunciato (Sent. n. 1048/2020; Sent. n. 109/2021) esprimendo un orientamento al quale in questa sede si intende dare continuità.

In particolare si è già sottolineato (sent. 1048/2020) che la decisione della Commissione Europea del 2013 non comporta in maniera automatica la nullità della clausola Euribor per le seguenti ragioni:

a) il tasso finito applicato al mutuatario non è costituito soltanto da Euribor, ma anche da un indice spread, sicché non è possibile sostenere che Euribor sia frutto di un accordo di cartello per “fissare direttamente o indirettamente i prezzi”, vietato dall’art. 2 della L. n. 287/1990;

b) ai fini dell’accoglimento della doglianza occorre in ogni caso fornire la prova (da parte del mutuatario) dell’esistenza dell’intesa restrittiva, dell’illiceità della stessa mediante allegazione dell’accertamento, in sede amministrativa, dell’intesa anticoncorrenziale e della connessione tra questa ed il contratto a valle, della partecipazione della banca convenuta all’intesa anticoncorrenziale.

Nel detto ordine di concetti e non sottacendosi che, nella specie, i mutuatari non hanno provato e, anzi, neppure dedotto in giudizio la partecipazione della Banca all’accordo di cartello in questione, né l’esistenza di un legame tra la asserita manipolazione ed il contratto di mutuo a valle, deve escludersi, in accoglimento dell’appello principale, la nullità parziale del contratto di mutuo come dichiarata dal primo giudice.

Passandosi allo scrutinio dell'appello incidentale – con cui i mutuatari censurano la sentenza laddove non ha considerato sia la discrepanza fra il TAEG indicato in contratto e quello effettivamente applicato (primo motivo), sia il fenomeno anacostico collegato al piano di rimborso del mutuo e dovuto al piano di ammortamento alla francese (secondo motivo) – deve ritenersene la chiara infondatezza.

Invero, relativamente al primo motivo, deve osservarsi che la CTU espletata in primo grado – precisa ed esauriente, nonché ben motivata ed immune da vizi od errori, eppertanto del tutto condivisibile – ha escluso l'asserita discrepanza fra i due dati, evidenziando nella tabella di pag. 11 e 12 denominata "calcolo TAEG, 1^a ipotesi, fisiologia del rapporto", la corrispondenza fra il TAEG/ISC effettivo del rapporto di mutuo, da ritenersi pari al 4,347%, ed il TAEG/ISC indicato nel contratto di mutuo, pari al 4,35%, avendo la Banca semplicemente approssimato per eccesso il TAEG riportato in contratto, dovendo indicare solamente due cifre; e nella tabella di pag. 13 denominata "calcolo TAEG, 2^a ipotesi, patologia del rapporto", la corrispondenza fra il TAEG/ISC effettivo del rapporto di mutuo, pari al 4,351%, ed il TAEG/ISC indicato nel contratto di mutuo, pari al 4,35%, avendo la Banca semplicemente approssimato per difetto il TAEG riportato in contratto, dovendo indicare solamente due cifre.

Ma, in ogni caso, l'appello incidentale, in parte qua, contrasta con la costante giurisprudenza, espressa anche da questa Corte – che ritiene di darvi continuità – secondo cui l'indicazione del TAEG/ISC ha una valenza meramente informativa, non costituendo un elemento di validità del contratto (cfr. per tutte sentenza Corte di Appello L'Aquila n. 1128 del 13 luglio 2023).

Invero, l'indicatore sintetico di costo (ISC/TAEG) esprime in percentuale il costo effettivo di un finanziamento o di altra operazione bancaria di concessione di una linea di credito e non costituisce, quindi, un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella possibilità di conoscere il costo del finanziamento prima di accedervi; ragione per cui l'eventuale erronea indicazione dell'ISC/TAEG non comporterebbe, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento (cfr. Corte di Appello di Bologna, 13.04.2018; Tribunale di Napoli Nord, Sez. III, 12.03.2018; Tribunale di Milano 11.01.2018 in [www.dirittodiritto.it](#)), ma la mera violazione del diritto del cliente ad ottenere una completa e veridica informazione in ordine al costo complessivo della operazione creditizia che si accinge a compiere (cfr. anche Tribunale Verona, sentenza n. 1473 del 21.06.2018).

Pertanto, deve ritenersi che l'eventuale discrasia tra ISC/TAEG dichiarato e ISC/TAEG effettivo o, comunque, la non correttezza di esso, non potrebbe essere sanzionata con la nullità prevista dal sesto comma dell'art. 117 del TUB, bensì rilevare solamente ai fini di una responsabilità precontrattuale della Banca, non fatta valere nella specie dai mutuatari.

Ciò, peraltro, alla luce della nota giurisprudenza di legittimità secondo cui *"in relazione alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, in difetto di espressa previsione in tal senso (cd. "nullità virtuale"), deve trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile*

di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità” (così Cass. n. 8462/2014; Cass. Sez. U. n. 26724 e n. 26725 del 2007).

Il che, peraltro, risulta avvalorato dalla stessa disciplina della Banca d'Italia la quale – sia nella originaria circolare del 2003, sia in quella del 2009 con le successive modifiche – regola l'ISC nell'ambito delle rispettive II Sezioni, dedicate appunto alla “pubblicità e informazione contrattuale”, omettendo ogni riferimento ad esso nell'apposita Sezione III, disciplinante i “requisiti di forma e di contenuto minimo dei contratti”: disciplina che, quindi, non risulta emessa in esecuzione dei poteri attribuiti alla Banca d'Italia dall'art. 117 comma ottavo TUB, relativo al solo “contenuto tipico determinato” del contratto.

Ne consegue il rigetto del primo motivo dell'appello incidentale.

Nessun giuridico pregio va riconosciuto, parimenti, al detto secondo motivo dell'appello incidentale, col quale viene censurata la sentenza nella parte in cui ha ritenuto la validità del sistema di ammortamento alla francese, dovendosi anche a tale proposito ribadire l'orientamento già espresso da questa Corte territoriale in decisioni precedenti (cfr. la citata sentenza Corte di Appello L'Aquila n. 1128 del 13 luglio 2023).

Invero, il piano di ammortamento “alla francese” – la cui legittimità è affermata da copiosa giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Taranto 24.01.2015; Tribunale di Verona 24.03.2015; Tribunale di Salerno 30.01.2015; Tribunale di Modena 11.11.2014; Tribunale di Lanciano, ordinanza 18.03.2015 in www.iusexplorer.it - DeJure) – è caratterizzato

dal fatto che, all'interno di una rata costante, la componente della sorte capitale sia progressivamente crescente man mano che si va avanti con il pagamento del mutuo, mentre e contemporaneamente la componente degli interessi sia progressivamente decrescente; pertanto, il calcolo degli interessi viene eseguito sulla sola quota capitale, con la conseguenza che la quota interessi delle rate va a decrescere in considerazione della minore sorte capitale residua sulla quale gli interessi maturano.

Sicché, come affermato da condivisibile giurisprudenza di merito: *“Si ha anatocismo, rilevante agli effetti dell’art. 1283 c.c., soltanto se gli interessi maturati sul debito in un determinato periodo si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi nel periodo. La previsione di un piano di rimborso con rata fissa costante (cd. ammortamento alla francese) non comporta invece alcuna violazione dell’art. 1283 c.c., poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso”* (cfr. Tribunale di Bergamo, 25.02.2016, n. 734 in).

Va quindi ribadito l'indirizzo interpretativo espresso da questa stessa Corte, la quale ha così osservato al riguardo:

<Nel metodo di capitalizzazione degli interessi c.d. “alla francese o progressivo” gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quella di ciascuna rata, sicché, in caso di applicazione corretta del metodo, non è rinvenibile

alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e dunque non vi è alcuna applicazione di interessi anatocistici.

La mera circostanza che il metodo di ammortamento alla francese sia più oneroso di quello all'italiana non può implicare di per se alcuna nullità in assenza di anatocismo (cfr. Trib. Lecce Sez. II, 16.9.2014).

Anche negli arresti più recenti, è stato chiarito che nel contratto di mutuo che preveda un piano di ammortamento cd. alla francese non è individuabile alcun effetto anatocistico, in quanto non si deve confondere il fatto che il metodo di calcolo è quello dell'interesse composto, nel senso che la rata è composta da quota capitale e quota interessi, con il fatto che il calcolo sia composto nel senso che gli interessi si calcolano sugli interessi (cfr. Trib. Padova, 12.1.2016).

Ed ancora, muovendosi all'interno di tale crinale interpretativo, è stato in maniera del tutto condivisibile, chiarito che l'adozione di un piano di ammortamento c.d. "alla francese" non implica automaticamente anatocismo, in quanto il sistema matematico di formazione delle rate risulta di regola predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull'intero importo finanziato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l'effetto anatocistico contestato" (cfr. Trib. Milano, Sez. VI, 27.6.2019 n. 6299; Trib. Torino, Sez. I 3.4.2019).

In altri termini, si vuol significare che il sistema così congegnato comporta che per ciascuna rata vi sia la liquidazione e il pagamento di tutti gli interessi dovuti per il periodo cui la rata si riferisce, importo che viene pagato con la rata mentre la residua quota di essa va ad estinguere la rata; gli interessi applicati sulla rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota capitale, vale a dire sul capitale originario detratto l'importo già pagato con le rate precedenti> (così Corte Appello L'Aquila, sentenza n. 72 del 15 gennaio 2020).

Ne consegue il rigetto pure del secondo motivo dell'appello incidentale.

=====

Le superiori considerazioni svolte inducono – a reiezione dell'appello incidentale e in accoglimento dell'appello principale, eppertanto a parziale riforma della sentenza gravata, confermata nel resto – al rigetto integrale della domanda proposta in primo grado da e

Le spese processuali di entrambi i gradi seguono la soccombenza degli appellanti incidentali, venendo liquidate come da dispositivo in base ai parametri di legge, in relazione ai valori medi dello scaglione di riferimento (indeterminabile di bassa complessità), con l'esclusione per questo secondo grado del compenso per la fase istruttoria, siccome non espletata; parimenti, le spese della CTU di primo grado, già liquidate, vanno poste a carico degli stessi.

Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2012, introdotto dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012, per il pagamento da parte degli appellanti incidentali, in solido, di un ulteriore contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. _____ pubblicata dal Tribunale di Pescara in data 27 aprile 2021, *contrariis reiectis*, così decide:

- respinge l'appello incidentale, accoglie l'appello principale e, per l'effetto, a parziale riforma della sentenza gravata, confermata nel resto, rigetta integralmente la domanda proposta in primo grado da _____ e _____ ;
- condanna gli appellanti incidentali, in solido, alla rifusione delle spese di entrambi i gradi, liquidate quali compensi professionali per il primo grado in complessivi € _____ e per il secondo grado in complessivi € _____ oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, nonché in € _____ per esborsi; condanna altresì gli stessi al pagamento delle spese della CTU di primo grado, già liquidate;
- dichiara la sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2012, introdotto dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012, per il pagamento da parte degli appellanti incidentali, in solido, di un ulteriore contributo unificato.

Così deciso nella camera di consiglio telematica del 13 febbraio 2024

IL PRESIDENTE REL. EST.

Ciro Marsella